

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

(ai sensi dell'art.36 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. <<Codice>>, il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. *Codice dei contratti pubblici*).
 - b. <<RUP>>, il Responsabile Unico del Procedimento (rif. articolo 4).
 - c. <<RdA>>, la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio della Camera di commercio fornisce l'input all'Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio.
 - d. <<RdO>>, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a tutti i possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio.
 - e. <<CUP>>, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
 - f. <<Commissione>>, la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice.
 - g. <<CIG>>, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'articolo 3 del Codice.

ARTICOLO 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina principi, criteri e procedure per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (art. 35 del Codice, in riferimento all'art. 36 dello stesso Codice) e dalle linee guida Anac (e ss.mm.ii.).
2. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento adottati dalla Camera di Commercio in osservanza della Legge 190/2012 s.m.i. nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente

3. Sono fatti salvi gli acquisti tramite il fondo economale nei limiti e alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative in materia.
4. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
5. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I del D.Lgs. 50/2016, come ad es: contratti in house, accordi tra amministrazioni, contratti attivi, contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo, locazione di immobili, contratti di adesione, ecc..
6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento.
7. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 149 L. 24.12.2012 n. 228 e art. 7 L. 94/2012 e all'articolo 502 della legge 208/2015 (es: convenzioni Consip/Intercenter, mercato elettronico e obblighi ulteriori per alcune tipologie di prodotti).
8. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 35 del Codice.

ARTICOLO 3

Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli 30, 34, 36 e 42 del Codice come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n.4 vigenti.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 4

Rotazione affidamenti e inviti

1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano la partecipazione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all'operatore uscente e agli operatori invitati e non affidatari dell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano:
 - a. ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi;
 - b. appartengano alla medesima fascia economica di cui al comma 2.

2. La Camera di commercio individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A	fino a 5.000	fino a 20.000
B	> € 5.000 fino a € 20.000	> € 20.000 e < € 40.000
C	> € 20.000 e < € 40.000	> € 40.000 e inferiore a € 150.000
D	da € 40.000 fino alla soglia comunitaria	> € 150.000 e fino a € 258.000
E		> € 258.000 e fino a € 516.000
F		> € 516.000 fino alla soglia comunitaria

3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

4. La Camera di commercio deve applicare il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul portale <https://www.acquistinretepa.it> o su altri mercati elettronici nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).

5. La Camera di commercio può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.) anche sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 8;
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative anche sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.8;
- c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice;
- d) numero di operatori economici iscritti nell'elenco fornitori, in possesso dei requisiti necessari, inferiore a quello minimo di soggetti da invitare - in base all'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- e) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
- f) affidamenti di importi inferiori a 1.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente;
- g) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione.

6. L'affidamento o il invito al contraente uscente richiede un onere motivazionale più stringente e deve altresì tener conto del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

7. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti. Qualora la Camera di Commercio inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nella successiva consultazione.

ARTICOLO 5

Limiti di applicazione per valore

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

ARTICOLO 6

Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento – ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori.

2. Il RUP viene individuato contestualmente all'attività di progettazione preliminare alla programmazione o nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 legge 241/90, nella persona del Dirigente competente.

3. Il Responsabile del Procedimento viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* sia al comma 5 dell'art. 31 del Codice, tra i dipendenti dell'ente, sulla base del necessario livello di inquadramento nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche, e della specifica formazione professionale.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti.

5. Il Responsabile del Procedimento riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente responsabile della spesa poiché in tal caso provvede direttamente.

6. Il Responsabile del Procedimento, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza,

correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente responsabile della spesa poiché in tal caso provvede direttamente.

7. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

ARTICOLO 7

Direttore dell'esecuzione del contratto - Direttore dei lavori

1. Nell'ambito degli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, a meno che la Camera di commercio non determini diversamente, il Responsabile del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto o di Direttore dei lavori.

2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente competente, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.

3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.

4. Al Direttore di esecuzione del contratto sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e nelle linee guida ANAC n.3.

5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a euro 500.000;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna della Camera di Commercio, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

6. Il Direttore dei lavori è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:

- lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
- progetti integrali;
- interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.

7. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/il Direttore dei Lavori, ove diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore.

8. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC.

ARTICOLO 8

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di procedure di affidamento di forniture di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 5, i cui componenti - fino alla completa attuazione della disciplina di cui all'art. 78 del Codice - sono nominati tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione, con esclusione del Presidente.
2. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP/Dirigente competente oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato istituito dalla Camera di commercio a supporto del RUP/Dirigente competente.
3. Nei casi di apertura delle buste di gara in seduta pubblica, il Dirigente competente, o suo delegato, può essere coadiuvato da almeno un testimone/funziario.
4. La Commissione può supportare - se indicato nel bando di gara - il RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse.
5. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza e deve svolgersi con attinenza scrupolosa al metodo di valutazione individuato negli atti di gara.
6. La Commissione redige con tempestività e completezza il verbale di gara.
7. L'Ente pubblica nella sezione Amministrazione trasparente la composizione della commissione e i curricula dei componenti.

ARTICOLO 9

Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento

1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
 - a. la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice;
 - b. la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;
 - c. le procedure e gli schemi-tipo previsti dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e successive modifiche;
 - d. il budget direzionale approvato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 254/05.
2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie della programmazione dei fabbisogni di cui al comma 1 sono di pertinenza del Dirigente competente e del RUP, anche su proposta di altro ufficio, supportati dagli uffici deputati alla programmazione secondo le disposizioni organizzative interne.
3. I programmi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 sono redatti in coerenza con il budget direzionale approvato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 254/05 e adottati con determinazione del Segretario generale, entro 90 giorni dall'approvazione del preventivo economico. Gli eventuali aggiornamenti avvengono con medesima determinazione.

4. I programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono redatti dal referente unico dell'Amministrazione per la BDAP ai sensi dell'articolo 3, comma 14 e articolo 6 comma 13, del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.

ARTICOLO 10

Avvio procedura di affidamento

1. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie del fabbisogno e la predisposizione della determina a contrarre o atto equivalente semplificato appartengono al Dirigente dell'Area responsabile della spesa.

4. Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti dell'ente e/o già noti, e per quelli eventualmente presenti nel programma biennale di forniture e servizi e nel programma triennale dei lavori, è possibile approvare, coerentemente al budget direzionale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 254/05, una determinazione quadro annuale o periodica dai contenuti previsti per la determina a contrarre, secondo quanto indicato nel presente regolamento.

3. L'avvio delle procedure di affidamento può avvenire mediante una richiesta di acquisto autorizzata dal Dirigente e trasmessa all'Area Provveditorato, in base al sistema informatico in uso e alle disposizioni/procedure/istruzioni operative interne della Camera di Commercio.

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ARTICOLO 11

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori a 40.000,00 euro possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente articolo 3, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'articolo 2, comma 6:

- una valutazione comparativa di due o più preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa di mercato condotta tra fornitori iscritti in elenchi propri o di altre stazioni appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti sul mercato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4;
- un'indagine informale effettuata con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- la verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

3. Si ricorre, di norma, alla consultazione di un unico operatore nei seguenti casi:

- a. il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da

soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all'Amministrazione);

b. il bene o servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico (ODA) al prezzo più basso tra le offerte a catalogo;

c. il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;

d. se dal punto di vista operativo si realizza un risparmio di tempo e/o di oneri accessori;

e. esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 2.

4. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario e il possesso dei requisiti di carattere generale; in tutti gli altri casi la determinazione di affidamento è sostituita da un foglio di istruttoria che specifica la procedura di affidamento.

5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro non risultano necessarie, visto l'importo contrattuale, né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva (art. 93 c. 1 e art. 103 c. 11 del Codice), salvo casi particolari appositamente motivati.

6. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modulo coerente con il modello del DGUE, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti sulle piattaforme telematiche.

7. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

8. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati dalla Camera di commercio secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 7, saranno controllate ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. I controlli a campione devono essere effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati dal fornitore, mediante DGUE o altro documento, che non siano stati già oggetto di controllo puntuale. A tal fine, si provvederà, con periodicità semestrale, all'estrazione a sorte del 5% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia - degli affidamenti effettuati nel semestre precedente di importo inferiore o uguale a 20.000,00 euro, informando gli uffici di competenza, oltre al diretto interessato. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti semestrali farà fede la data della determina di affidamento o dell'ordinativo. Per gli affidamenti di importo fino a 20.000,00 euro, la Camera di commercio, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (articolo 80, comma 12, del Codice). La verifica dei requisiti speciali sarà invece effettuata solo se richiesti.

10. Non saranno sottoposti a controllo a campione i fornitori selezionati mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione, in quanto, in forza dell'articolo 36, comma 6 bis del Codice, tale adempimento è già svolto dal soggetto responsabile dell'ammissione e permanenza al mercato elettronico.

11. Non si richiederà la autocertificazione e non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

12. La dichiarazione indicata al precedente comma 7, resa dall'Operatore Economico individuato quale affidatario diretto sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione dell'ordinativo) e, nelle more della consultazione della Banca dati di cui al comma 5 dell'articolo 81 del Codice, la Camera di commercio provvederà ad effettuare le verifiche semplificate secondo quanto di seguito indicato:

a) per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00:

- mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- attraverso consultazione del casellario ANAC;

b) per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00:

- mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- attraverso consultazione del casellario ANAC;
- mediante accertamento a campione dell'assenza di inadempienze tributarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 80 (verifica pagamento diritto annuale);
- attraverso verifica dell'insussistenza di procedure concorsuali tramite consultazione del registro imprese (visura registro imprese);

c) per le altre tipologie di affidamenti e comunque per quelli di importo superiore a € 20.000,00, dovranno essere svolte tutte le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.

In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

13. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'articolo 97 del Codice; tuttavia la CCIAA potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 12

Affidamenti di importo superiore a 40.000 euro

A) Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b), che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi/forniture e dieci operatori economici per i lavori, ove esistenti, così individuati:

a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del regolamento camerale dell'elenco degli operatori economici;

b) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

2. La procedura di affidamento per i lavori in amministrazione diretta può essere eseguita, a patto che si applichi la procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

3. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva all'indagine di mercato di cui all'articolo 13, a firma del Dirigente competente, che deve riportare i seguenti elementi:

- a) indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
- b) caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare;
- c) importo massimo dell'affidamento;
- d) procedura che si intende seguire;
- e) motivazioni della scelta della procedura;
- f) eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente e/o operatori precedentemente invitati qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti;
- g) requisiti generali e speciali;
- h) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- i) principali condizioni contrattuali;
- j) richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

4. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC n. 4 (paragrafo dedicato al "confronto competitivo"), per l'individuazione degli operatori economici interessati che contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, le modalità del sorteggio, le modalità per comunicare con la Camera di commercio. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali, salvo la riduzione a 5 gg in caso di urgenze.

5. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta.

6. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

7. La proposta di aggiudicazione deve essere trasmessa al Dirigente competente dal RUP (se diverso dal dirigente competente) congiuntamente al verbale di gara redatto dalla Commissione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

8. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'articolo 36, comma 5, del Codice, deve essere emanata dal Dirigente competente e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.

9. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la

propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE.

B) La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. La procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. c), del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, così individuati:

- a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del regolamento camerale dell'elenco degli operatori economici;
- c) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

2. La procedura prende avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente competente che deve riportare i seguenti elementi:

- a) indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
- b) caratteristiche dei lavori da affidare;
- c) importo massimo dell'affidamento;
- d) procedura che si intende seguire;
- e) motivazioni della scelta della procedura;
- f) motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente;
- g) requisiti generali e speciali;
- h) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- i) principali condizioni contrattuali;
- j) richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale vengono riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC, per l'individuazione degli operatori economici interessati che contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, eventuali modalità del sorteggio o altre modalità di selezione dei partecipanti, modalità per comunicare con la Camera di commercio. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali, salvo la riduzione a 5 gg in caso di urgenze.

4. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dalla Commissione di cui all'articolo 8, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

5. Il verbale di gara deve essere trasmesso al Dirigente competente dal RUP (se diverso dal Dirigente competente) ovvero dalla Commissione di cui all'articolo 8.

6. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta, mediante apposite piattaforme telematiche ove disponibili.

7. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'articolo 36, comma 5 del Codice, deve essere emanata dal Dirigente competente e deve essere adeguatamente motivata

in ragione della individuazione dell'operatore economico selezionato e in ragione del requisito della convenienza per importi superiori a 500.000 euro.

Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare i requisiti, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE. Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, i requisiti sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica, da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Art. 13 Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Camera di commercio. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Tale procedura o viene avviata a valle della determinazione a contrarre o viene svolta preventivamente e, in tal caso, nel provvedimento a contrarre, prima dell'avvio della selezione, si darà atto delle risultanze dell'indagine stessa, fatto salvo che non possono essere resi noti i dati degli invitati.

3. L'indagine di mercato è prevista dalle norme per gli affidamenti pari o superiori ad € 40.000,00, qualora la selezione dei fornitori da invitare al confronto competitivo non avvenga tramite consultazione di Elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico o qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in numero inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.

4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

5. La Camera di commercio assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine del mercato e a tal fine la stessa pubblica un avviso, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

7. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla selezione può essere realizzata anche mediante estrazione degli operatori dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale,

richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori da affidare.

8. Nella selezione dei soggetti da invitare per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'articolo 36 del Codice, l'Amministrazione applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate all'articolo 4.

9. Nel caso in cui nella determinazione a contrarre sia stato previsto un numero massimo di operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, la selezione dei candidati risultati idonei all'indagine di mercato, in assenza di altro metodo oggettivo, avverrà, di norma, per sorteggio pubblico. La data del sorteggio, qualora non prevista già nell'avviso, è comunicata ai candidati via PEC, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi. La stazione appaltante adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il sorteggio è eseguito da un'apposita commissione composta dal Dirigente competente (o suo delegato) e da altri due dipendenti camerali. Dell'esito del sorteggio sarà redatto apposito verbale, da tenere agli atti della procedura.

10. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Camera di commercio, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Camera di commercio deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

11. La Camera di commercio assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

12. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati negli atti del procedimento, che devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" unitamente all'esito della procedura di affidamento.

13. Per affidamenti di importi inferiore a € 40.000,00 è possibile, ove ritenuto necessario e in analogia all'indagine di mercato, attivare una manifestazione di interesse secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione all'oggetto o alla complessità dell'affidamento.

ARTICOLO 14

Lavori servizi o forniture di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Dirigente competente per la spesa sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori o servizi o forniture necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente per la spesa dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

2. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

ARTICOLO 15

Affidamenti in house

1. La Camera di Commercio può ricorrere a affidamenti a società in house del sistema camerale nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
2. La determina a contrarre o atto equivalente dovrà contenere adeguate motivazioni in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge e dalle Linee Guida ANAC ai fini degli affidamenti in house.

PARTE TERZA

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 16

Forma del contratto

1. La stipula del contratto avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.
2. Per le procedure oggetto del presente regolamento il termine dilatorio di 35 giorni (articolo 32, comma 9, del Codice) trova applicazione solo per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000 euro.
3. I contratti, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, possono essere stipulati in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1325 c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC o analoghi strumenti negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.
4. I contratti, in caso di procedure negoziate, sono stipulati mediante scrittura privata in modalità elettronica.
5. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nelle seguenti ipotesi:
 - a) per tutti i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - b) per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a euro 150.000.
6. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
7. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ARTICOLO 17

Collaudo e verifica di conformità

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del comma 2, dell'articolo 102, del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture.

3. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, tale controllo è attestato dal certificato di regolare esecuzione, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (articolo 102, comma 2, del Codice).

4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento che consente l'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, come previsto dal comma 3, dell'articolo 113-bis del Codice.

ARTICOLO 18

Esecuzione e Pagamenti

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, se ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 32, comma 13, del Codice.

2. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

3. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione.

4. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di commercio provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'articolo 30 del Codice.

5. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite.

6. Il pagamento delle fatture è subordinato a DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.

7. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

8. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera di commercio con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.

9. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

10. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell'opera a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in prestazioni intermedie conclusive di contratti di durata.

ARTICOLO 19

Obblighi di Trasparenza

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, la Camera di Commercio pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.

2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D. Lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all'albo online della Camera di Commercio e pertanto si applica alle procedure avviate a decorrere da tale data.